



LEGGE 29 ottobre 1981 n.85 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data
20 novembre 1981)

Legge sulle imposte di registro e relativo regolamento.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1981.*

Art. 1

Tutti gli atti, in forma pubblica o privata, le sentenze in sede civile, i decreti, i lodi arbitrali, i verbali di pignoramento e di aggiudicazione agli incanti giudiziari, sono soggetti alla formalità della registrazione, mediante il pagamento delle imposte indicate nella tariffa allegata alla presente legge.

Art. 2

Nessuna Autorità, nè il Conservatore, possono accordare agevolazioni fiscali o diminuzioni di imposte stabilite dalla presente legge o delle pene incorse, nè sospendere la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Le agevolazioni fiscali previste da decreti o leggi speciali, vengono accordate soltanto se espressamente richieste in atto.

Art. 3

La registrazione attesta l'esistenza degli atti pubblici,

conferisce la certezza della data agli atti privati e ne assicura la conservazione.

Essa viene eseguita mediante scritturazione del sunto di detti atti nei pubblici registri tenuti dall'Ufficio del Registro.

Art. 4

Le imposte di registrazione si distinguono in progressive, proporzionali e fisse.

Le imposte progressive si applicano a tutti i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso ed ai trasferimenti a titolo gratuito di qualsiasi specie di cose.

Le imposte proporzionali si applicano a tutti gli atti che contengono obbligazioni o liberazioni di somme o di cose, a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di mobili, alle semplici dichiarazioni, ricognizioni o attribuzioni di diritti o di valori, anche quando non se ne operi la trasmissione.

Le imposte fisse sono applicate a tutti gli altri atti, i quali possono servire di titolo o di documento legale.

Art. 5

La imposta speciale detta di cinquina, nel caso in cui è prevista dallo statuto o dalla legge vigente, è liquidata in ragione del dieci per cento del valore degli immobili trasferiti e viene riscossa contemporaneamente alla imposta di registro.

Nel caso di aggiudicazione per pubblica asta di beni immobili, l'imposta di cinquina, se dovuta, viene riscossa entro 30 giorni dalla data dell'emanazione dell'autorizzazione da parte del

Consiglio dei XII.

L'imposta di cinquina si applica sempre sul valore dell'intera proprietà o dominio.

L'imposta di cinquina in caso di permuta, si applica sul maggior valore dei beni permutati.

Art. 6

Non sono soggetti a imposta proporzionale o progressiva i beni immobili esistenti fuori del territorio della Repubblica, qualunque sia il titolo per il quale si trasferiscono.

Le trasmissioni di beni mobili e di crediti, esistenti all'estero sono soggetti a imposta progressiva o proporzionale.

Le imposte sono applicate secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

E' ammessa l'applicazione per analogia della imposta proporzionale e di quella progressiva, quando l'atto non si trova contemplato espressamente in tariffa.

Art. 8

Se l'atto contiene piu' negozi giuridici, la imposta viene applicata per ciascuno di essi distintamente, a meno che, in certi casi, sia diversamente disposto.

L'attribuzione del diritto di usufrutto al coniuge od a congiunti per atto tra vivi, qualora non vi si raffiguri una precisa disposizione negoziale, viene considerata donazione a tutti gli effetti.

La contestuale dichiarazione di quietanza per l'adempimento degli

obblighi nascenti dalla convenzione ed altre contrattazioni che appaiono come necessaria conseguenza o dipendenza della principale non danno luogo a speciale imposizione.

Art. 9

Le imposte di registro, riscosse regolarmente, non possono essere restituite, qualunque siano gli eventi posteriori.

E' fatta eccezione:

1) per gli atti riconosciuti radicalmente nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio tra i contraenti e passata in giudicato per vizio radicale, che, indipendentemente dalla volontà o consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine.

2) Per le donazioni relative a cose per le quali si verifichi lo spoglio o la evizione in forza di sentenza definitiva e per causa preesistente alla donazione.

Nei casi contemplati ai numeri 1) e 2) è accordata la restituzione della imposta qualora la domanda relativa venga fatta entro un anno dalla data della sentenza definitiva, che pronunciò la nullità dell'atto o l'evizione.

Art. 10

Le imposte progressive e proporzionali sugli atti vincolati a condizione sospensiva sono esigibili all'avveramento della condizione o quando l'atto abbia effetto prima che la condizione si avveri.

Gli atti sottoposti a condizione meramente potestativa sono considerati, agli effetti dell'applicazione delle imposte, come

non vincolati a condizione.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione, tra gli altri, le convenzioni relative ai lucri dotali, contemplati dall'art. 50 e le liberalità subordinate all'eventualità della morte.

Art. 11

Il valore dell'usufrutto dei beni mobili ed immobili verrà determinato, per la liquidazione delle imposte, nel modo seguente:

- 1) per la trasmissione a titolo oneroso sul valore espresso, con l'aggiunta di tutti i maggiori corrispettivi pattuiti.
- 2) Per i trapassi tra i vivi a titolo gratuito, in base ai criteri seguenti, applicabili in confronto dell'intero valore della cosa e cioè:
 - a) se l'usufruttuario non ha compiuto di 40 anni si tassa il 50%;
 - b) se ha compiuto i 40 anni si tassa il 30% .

Art. 12

L'usufrutto costituito a titolo gratuito per un termine fisso è valutato a due decimi del valore dell'intera proprietà per ogni periodo di dieci anni, senza frazioni e senza riguardo all'età dell'usufruttuario.

Art. 13

Le imposte normali sulle donazioni con riserva di usufrutto o sui trasferimenti di liberalità, soggetti a detta riserva, sono diminuite in base al coefficiente di riduzione del 30 o 50%, applicabile secondo il criterio stabilito dall'art. 11.

Art. 14

Gli atti soggetti a imposta secondo le norme degli articoli 11 e 13, sono corredati dal certificato di nascita dell'usufruttuario rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile in bollo. In mancanza di tale documento la tassazione è fatta nel modo piu' vantaggioso per l'Erario.

Art. 15

Qualora l'usufrutto sia devoluto congiuntamente a piu' persone, si ha riguardo all'età della piu' giovane e si applica la imposta piu' vantaggiosa per l'Erario.

Nell'usufrutto da godersi successivamente da piu' persone, a tempo determinato, si tassa il primo immediatamente e gli altri si assoggettano ad imposta quando ciascuno di essi ne comincia il godimento.

La rinuncia pura e semplice al diritto di usufrutto è considerata agli effetti della tassazione come donazione a tutti gli effetti.

Art. 16

Sui trasferimenti a titolo oneroso nessuna imposta è dovuta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, quando ha luogo per morte dell'usufruttuario o per lo spirare del termine fissato alla durata dell'usufrutto.

Sugli atti di trasferimento a titolo gratuito, la imposta sulla differenza fra il valore determinato della piena proprietà a quello relativo alla nuda proprietà, già assoggettato a imposta, (costituente, tale differenza, il valore dell'usufrutto), viene riscossa al momento della consolidazione dell'usufrutto.

Art. 17

Le norme di imposizione stabilite dai precedenti articoli per i trasferimenti dell'usufrutto sono applicabili anche ai trasferimenti dei diritti di uso o di abitazione.

Art. 18

La imposta per le costituzioni di rendite, a qualunque titolo, e per la loro estinzione, per il loro riscatto od attribuzioni, è dovuta sul capitale espresso nell'atto costitutivo.

Quando il capitale non è dichiarato nell'atto costitutivo, ovvero si tratta di costituzione a titolo gratuito, deve formarsi col cumulo di venti anni se la rendita è perpetua o deve corrispondersi per venti e più anni.

Ove la rendita debba corrispondersi per un minor numero di anni, indipendentemente dalla vita delle persone, il capitale è ragguagliato a tante volte la rendita quanto sono gli anni della sua durata.

Art. 19

Allorchè si tratta di rendita vitalizia o pensione il capitale è formato:

- a) di dieci volte la rendita o pensione se il vitalizio o pensionato non ha compiuto i 40 anni;
- b) di 5 volte la rendita o pensione se il vitalizio o pensionato ha compiuto il 40° anno.

Qualora l'età del vitalizio non venga documentata come all'art. 14, la liquidazione dell'imposta è fatta nel modo più vantaggioso per l'Erario.

Art. 20

Le rendite o vitalizi che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, sono capitalizzate nel modo indicato degli artt. 18 e 19, previa dichiarazione, da farsi dalle parti, del valore delle prestazioni suddette.

Qualora il valore dichiarato sia ritenuto inesatto il Conservatore ha la facoltà di stabilirlo secondo le risultanze delle mercuriali locali.

Art. 21

Nelle concessioni di enfiteusi si applicano le norme previste per i contratti di locazione e di compra-vendita.

Art. 22

La imposta proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo, è applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o no fruttiferi.

Art. 23

Per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso l'ammontare di ciascuna imposta liquidata, a norma della presente legge, non può essere inferiore alla somma di L. 20.000.

Art. 24

Le imposte di registro sui trasferimenti di beni immobili, o di diritti reali, a qualunque titolo, sono liquidate sui valori, prezzi, corrispettivi risultanti dagli atti, dalle dichiarazioni o dalle denunce dei contribuenti.

Se l'atto non esprime il valore sul quale deve liquidarsi l'imposta, colui che richiede la registrazione od i notai

obbligati alla medesima, deve supplirvi con una dichiarazione
estimativa da essi sottoscritta.

In caso di rifiuto il Conservatore fa una dichiarazione
d'Ufficio.

Art. 25

Il Conservatore avvalendosi della collaborazione tecnica di due
funzionari delegati da U.T.S. e Ufficio Tecnico Catasto determina
il valore reale dell'immobile o diritto reale, al giorno del
trasferimento, tenendo conto delle vendite, divisioni, o stima
precedenti degli immobili medesimi, dei prezzi di mercato di
altri immobili posti nella stessa località ed in analoghe
condizioni, nonchè dei criteri di valutazione adottati dai periti
nelle loro stime.

Art. 26

Qualora il valore, così determinato, superi il 20% del valore
dichiarato negli atti, il Conservatore notifica, a mezzo di un
Cursore addetto al Tribunale Commissariale, o con lettera
raccomandata con R.R., il risultato dell'eseguito accertamento,
al contribuente.

Tale notifica deve farsi nel termine perentorio di 300 giorni
decorrenti dal giorno della registrazione dell'atto.

Art. 27

La notifica degli accertamenti quando si tratta di interessi in
solido deve essere effettuata ad ogni singolo interessato.

Art. 28

I cointeressati sono responsabili solidalmente del pagamento

delle imposte complementari.

La notifica a persone residenti all'estero o quando la residenza non sia determinata o sia inesatta o incompleta può essere effettuata presso il Notaio rogante o pubblico ufficiale che ha autenticato le firme.

Art. 29

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica, gli interessati od il contribuente, possono impugnare l'accertamento fatto dal Conservatore, ricorrendo alla Commissione per la congruità dei valori di cui all'art. 30.

Trascorso detto termine senza che il contribuente abbia ricorso alla Commissione, l'accertamento fatto dal Conservatore diventa definitivo e sono senz'altro dovute le maggiori imposte sulla differenza di valore accertata dall'Ufficio.

Prima che il procedimento di stima sia iniziato si può stabilire, di concerto tra il Conservatore ed il contribuente, il valore da sottoporsi a imposta.

Art. 30

E' istituita una Commissione per la congruità dei valori dei trasferimenti immobiliari, alla quale viene deferito il giudizio sulla congruità dei valori dichiarati per gli immobili oggetto dei trasferimenti per atti tra vivi o per successione.

Tale commissione, di nomina consiliare, rimane in carica per una legislatura è composta da un Presidente, dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Statale, dal Direttore del Catasto o loro delegati.

Non possono far parte della Commissione i Notai.

Art. 31

Quando il ricorrente ne faccia espressa domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentirlo o personalmente, o per mezzo di un procuratore.

Art. 32

Il giudizio della Commissione è inappellabile e contro di esso non è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria se non per violazione di Legge.

Art. 33

Il ricorso, le memorie, gli atti e i documenti indirizzati alla Commissione in duplice copia, devono pervenire alla stessa tramite l'Ufficio del Registro.

Art. 34

La decisione della Commissione è comunicata al Conservatore il quale procede subito al recupero della maggiore imposta e della penale sulla differenza eventualmente accertata.

Art. 35

In sede di accertamento quando il valore accertato dalla Commissione è superiore del trenta per cento al valore dichiarato in atto, oltre alla imposta dovuta sulla differenza dei due valori, si applica una penale pari al 20% della imposta dovuta sulla detta differenza.

Art. 36

Il Conservatore deve risarcire lo Stato del danno da lui prodotto per l'omesso o ritardato accertamento dei valori dichiarati nei

modi indicati dagli articoli precedenti.

Art. 37

E' nulla e di nessun effetto ogni convenzione avente per oggetto di dissimulare parte del prezzo di una vendita di immobili o tutto o parte del plusvalore di una permuta.

In conseguenza il venditore ed il permutante, creditori di un conguaglio, non possono agire in giudizio per il pagamento di quanto sia stipulato in piu' del valore enunciato nell'atto.

Del pari qualunque somma pagata a seguito delle stipulazioni di quella natura, è soggetta a ripetizione.

In caso di divisione con forense o fra forensi, qualora in seguito all'accertamento si riscontri la simulazione del conguaglio a carico del forense, il Conservatore deve comunicare all'Ufficio del Catasto di sospendere o annullare la voltura catastale per mancanza dell'autorizzazione del Consiglio dei XII.

PARTE II - Norme speciali per l'applicazione delle imposte sugli atti civili

SEZIONE I Contratti a titolo oneroso

Art. 38

Le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso sono applicate in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti, con l'aggiunta degli oneri che a titolo di pagamento vengono pattuiti a carico degli acquirenti.

Art. 39

Un trasferimento che comprende beni di diversa natura qualora non sia determinato un prezzo distinto per ciascuna specie, è

soggetto alla imposta piu' grave.

Art. 40

Alle cessioni di quota ereditarie indivise, alle cessioni di ragioni ereditarie ed ai conguagli di quote tra i condividenti, si applica l'imposta proporzionale stabilita dal n.3 delle tariffe, senza riguardo alla natura dei beni trasferiti.

Art. 41

Nelle divisioni l'imposta si applica sui valori nei beni che formano le singole quote, senza deduzione di debiti.

Ai beni immobili posti fuori del territorio della Repubblica è applicata l'imposta fissa.

Se la divisione riguarda solo una parte della sostanza in comunione, l'imposta si applica solo su questa parte.

L'imposta sul maggiore assegno di cui al n.28 delle tariffe, è dovuta in quanto un condividente riceva piu' di quanto corrisponda ai suoi diritti di comproprietà.

Il condividente soggetto agli obblighi di cui all'art. 5 che consegue di fatto una quota di valore superiore a quella di diritto, deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio dei XII e corrispondere la speciale imposta di cinquina da calcolarsi sul maggiore assegno o conguaglio.

Art. 42

Le dichiarazioni di nomine pure e semplici della persona committente, per cui si fece un acquisto od altro contratto, sono assoggettate all'imposta fissa stabilita dal n. 42 delle tariffe, soltanto quando la facoltà di fare la nomina sia stata riservata

espressamente all'atto che contiene l'acquisto od il contratto, e la dichiarazione o nomina venga fatta entro il perentorio termine di cinque giorni successivi, mediante atto registrato nel detto termine.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni sono sottoposte a imposta secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Art. 43

L'imposta proporzionale sulle locazioni e sublocazioni è dovuta sul cumulo dei canoni e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione e sublocazione.

Nelle locazioni a vita l'imposta viene applicata ad un capitale che si stabilisce con i criteri indicati all'art. 19.

Non è dovuta imposta maggiore nel caso che il canone di affitto sia tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando l'imposta sia produttiva di interessi a vantaggio del conduttore.

Art. 44

La liquidazione dell'imposta sui contratti di permuta stipulati fra privati e l'Ecc.ma Camera, avviene nel seguente modo:

- 1) se la permuta avviene alla pari, si riscuote la imposta applicata su un solo valore e dividendo per due, ripartendosi l'imposta stessa a metà fra privato e Stato;
- 2) se la permuta non avviene alla pari, si liquida l'imposta sul valore sino alla concorrenza dei beni permutati, e pertanto:
 - a) se il privato consegua in natura beni di maggior valore e si divide per due;

b) se il privato consegue in natura beni di minor valore si applica l'imposta su quest'ultimo diviso due.

Art. 45

Nella stipulazione di un negozio giuridico qualora venga enunciato un altro negozio, questo soggiace alla imposta nel caso che l'enunciazione serva allo scopo di determinare il contenuto del primo, oppure nel caso che il documento serva come prova del contenuto del negozio stesso.

Art. 46

Un contratto già assoggettato alle imposte progressive o proporzionali previste nella tariffa, non è più passibile di imposta in caso di ulteriore stipulazione od enunciazione.

Art. 47

Un trasferimento di beni che, secondo l'intenzione delle due parti, è fatto per arricchire una sola di esse, viene considerato, nel senso della presente legge, come donazione per tutto il suo importo, anche se il trasferimento segue sotto forma di contratto a titolo oneroso.

Le promesse di donazione si trattano come donazioni.

Le rinunce a diritti reali si considerano donazioni.

Art. 48

Nelle donazioni l'imposta è calcolata sul valore lordo dei beni donati senza deduzione dei pesi assunti dal donatario.

Art. 49

Nelle donazioni l'atto deve precisare l'esatto rapporto di parentela fra le parti contraenti e menzionare se fra le stesse è

intervenuto precedentemente atto di liberalità nei modi previsti dall'Art. 52.

Art. 50

La dote che si costituisce la sposa con beni propri è soggetta all'imposta fissa indicata al n.53 della tariffa.

L'imposta sui lucri si rende esigibile soltanto quando se ne verifici la devoluzione.

Art. 51

Se gli assegni ricevuti dal donatario, in vista del suo matrimonio, vengono, per mancata effettuazione di questo, successivamente retroceduti, l'imposta è restituita purchè la domanda di restituzione venga fatta entro un anno dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione della convenzione matrimoniale.

Art. 52

Le imposte di registro sulle donazioni sono applicate per ogni quota di donazione e per l'applicazione delle diverse aliquote alle singole quote sono aggiunte le donazioni fatte in precedenza dal donante al donatario. Dall'ammontare dell'imposta così determinata, viene dedotto l'importo delle imposte sulle donazioni precedenti, liquidate secondo la misura della presente legge.

Agli effetti del conteggio delle donazioni precedenti i notai devono presentare all'Ufficio, unitamente alla copia d'archivio, una dichiarazione delle donazioni anteriori dalla quale risultino tutte le indicazioni relative alle donazioni stesse.

Nelle liquidazione dell'imposta si deve tener conto di tali dichiarazioni e delle donazioni che risultassero da altri elementi o notizie, ancorchè non dichiarate dalle parti.

PARTE III - Riscossione delle imposte

SEZIONE I Termine per la registrazione - Pagamento delle imposte

- Penalità - Effetti della mancata registrazione - Prescrizioni.

Art. 53

La presentazione degli atti al registro deve eseguirsi entro il termine di trenta giorni dalla data di ciascun atto.

Per gli atti fatti all'estero, quando contengano trasmissioni di immobili o di diritti immobiliari esistenti nella Repubblica, o di beni mobili registrati, il termine per la registrazione è di 180 giorni.

Le sentenze civili, i decreti dell'Autorità Giudiziaria ed i lodi arbitrali, devono registrarsi entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

La devoluzione dei beni dotati e l'avveramento delle condizioni apposte ai contratti, devono essere denunciati dagli interessati entro novanta giorni decorrenti da quello della verificatasi condizione o dal giorno della esecuzione del contratto.

Quando i suddetti termini vengono a scadere in giorni in cui l'Ufficio, per disposizioni del calendario ufficiale, o per qualsiasi altra ragione, non è aperto al pubblico, si intendono prorogati a tutto il giorno successivo non festivo.

Art. 54

L'obbligo della presentazione degli atti alla registrazione e del

pagamento delle imposte incombe:

- 1) ai notai per gli atti da essi redatti;
- 2) al Notaio ad Acta per gli atti stipulati col suo Ministero;
- 3) alle parti contraenti per le scritture private con o senza autenticazione;
- 4) al Cancelliere del Tribunale per tutte le sentenze, decreti, provvedimenti giudiziari e per tutti gli atti che sono da lui ricevuti o compiuti col suo intervento e che debbono essere registrati.

Art. 55

Negli atti stipulati tra lo Stato ed i privati, le imposte sono a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario, nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di mobili ed immobili; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimisti ed impresari nei contratti di appalto, cottimo o imprese e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nell'obbligazione; della parte liberata nelle quietanze e altre deliberazioni; in tutti gli altri casi a carico comune dell'Erario e dei privati che contrattano con lo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo, per la parte d'imposta dovuta allo Stato, il disposto dall'Art. 73.

Art. 56

Nessuna registrazione può eseguirsi senza il preventivo pagamento della relativa imposta. Il mancato pagamento produce l'effetto che la presentazione dell'atto, benchè materialmente fatta, si considera come non avvenuta ed alla scadenza del termine è dovuta

la penale di tardiva registrazione.

Art. 57

La quietanza delle imposte per la registrazione viene apposta sugli originali degli atti pubblici e privati e sulle copie degli atti esteri da restituirsi agli interessati.

Essa deve indicare la data della registrazione, il volume, il numero del registro e l'ammontare dell'imposta per esteso.

Per gli atti privati, fatti in originali, gli estremi della registrazione sono riportati senza alcuna altra imposta, su ciascun originale.

Art. 58

I notaio, il Notaio ad Acta ed il Cancelliere del Tribunale, i quali non abbiano assoggettato i loro atti alla formalità della registrazione nel termine stabilito dall'Art. 53, sono sottoposti in proprio, per ogni contravvenzione, ad una pena pecuniaria uguale alla metà dell'ammontare di tutte le imposte dovute sugli atti non registrati, salvo l'azione di regresso verso le parti contraenti, quando non siano stati loro somministrati i fondi per pagare le imposte di registro.

Detta penale viene ridotta a un decimo se la registrazione è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'atto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la tardiva registrazione degli atti in forma privata e per la tardiva dichiarazione delle devoluzioni dei lucri dotali e dell'avveramento delle condizioni apposte ai contratti.

Il minimo delle penali contemplate dal presente articolo ed in

ogni altro caso ivi non contemplato, non può essere inferiore alla somma di L. 5.000.

Art. 59

E' fatto divieto ai Giudici ed ai Cancellieri di ricevere in deposito atti non registrati o di emettere provvedimenti in base a tali atti se prima non siano stati registrati.

L'omessa registrazione degli atti prodotti in giudizio dev'essere rilevata d'ufficio dal Giudice il quale deve escludere l'atto stesso dal fascicolo degli elementi probatori.

Art. 60

I notaio, il Notaio ad Acta ed il Cancelliere del Tribunale non possono a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto a registrazione se esso non sia stato prima registrato. In tutte le copie ed estratti deve essere fatta menzione della eseguita registrazione e dei dati relativi. Ciascuna contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è punita con la pena pecuniaria di lire 5.000.

Art. 61

Dopo tre anni dalla registrazione dell'atto è prescritto il diritto dello Stato di modificare la liquidazione dell'imposta erroneamente applicata e del diritto del contribuente a chiedere la restituzione delle somme pagate in piu'.

Art. 62

Trascorso il termine di dieci anni, è prescritta l'azione dello Stato per conseguire il pagamento dell'imposta e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi tuttavia non si può

fare uso in giudizio o presso un Ufficio pubblico senza il previo pagamento delle relative imposte e senza la corrispondente registrazione.

Se l'atto è inserito od enunciato in altri atti notarili od in forma privata si fa luogo, malgrado il decorso decennio, all'applicazione delle imposte dovute sull'atto inserito o enunciato.

Art. 63

Il corso della prescrizione sopra stabilita è interrotto validamente con notifica di atto fatto a mezzo di Cursori prima dello scadere dei termini, o con la presentazione del ricorso al Commissario della Legge come previsto dall'Art. 72.

SEZIONE II Forma della registrazione

Art. 64

Un atto, per essere sottoposto alla formalità della registrazione, deve essere presentato all'Ufficio del Registro in originale.

Art. 65

Colui che richiede la formalità della registrazione deve produrre all'Ufficio del Registro, insieme all'originale, una copia conforme all'atto, scritto su carta da bollo, secondo quanto prescritto dall'Art. 28 della Legge sul Bollo, la quale copia deve essere conservata nell'archivio dell'Ufficio medesimo. Tale obbligo non incombe al Cancelliere per la registrazione delle sentenze, decreti e degli altri atti civili.

Art. 66

Gli atti e documenti non soggetti a registrazione a termine fisso, o provenienti dall'estero, i quali debbono essere prodotti in giudizio o nei fascicoli della Cancelleria del Tribunale Commissariale, sono soggetti all'imposta di registro mediante l'applicazione di marche da bollo di valore corrispondente o mediante bolletta ordinaria.

Le marche da bollo devono essere annullate esclusivamente dall'Ufficio del Registro con speciale annullo.

Art. 67

Il Conservatore non può procedere alla formalità della registrazione di quegli atti che venissero presentati privi della copia d'archivio.

Art. 68

Per gli atti esteri si considera come originale la copia venuta dall'estero, la quale resta depositata nell'archivio dell'ufficio.

Art. 69

Le registrazioni devono contenere gli estremi essenziali dell'atto ed essere effettuate secondo le modalità disposte con provvedimento della Segreteria di Stato alle Finanze su proposta del Direttore dell'Ufficio.

SEZIONE III Procedura coattiva - Decisione delle controversie

giudiziali e dei ricorsi.

Art. 70

Lo Stato ha privilegio per la riscossione delle imposte sui mobili ed immobili, che formano oggetto dei contratti.

Art. 71

La riscossione coattiva delle imposte e pene pecuniarie previste dalla presente legge è fatta mediante la procedura sommarissima stabilita dalla Legge 30 agosto 1873.

Art. 72

La decisione delle controversie giudiziali, riguardanti le imposte e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, spetta al Tribunale Commissariale con i limiti previsti dall'Art. 32.

Il contribuente può prescegliere al giudizio ordinario il ricorso al Commissario della Legge, il quale in questa seconda ipotesi decide in linea arbitramentale ed inappellabilmente.

SEZIONE IV Registrazione gratuita

Art. 73

Sono registrati gratuitamente:

- 1) Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'Ecc.ma Camera o della Pubblica Amministrazione per quella parte di imposta che ai sensi dell'Art. 55 deve gravare sull'Erario.
- 2) Gli atti costitutivi di società di Mutuo Soccorso e di Cooperative non aventi scopo di lucro.
- 3) Gli atti e le decisioni nelle cause di manoregia.
- 4) Gli atti e le decisioni nelle controversie in materia di lavoro di cui all'Art. 8 della Legge 12 giugno 1953 n.15 e Art. 7 della Legge 17 febbraio 1961 n.7.
- 5) Gli atti e le decisioni della Commissione Arbitrale agraria e della Commissione di appello per i fitti.
- 6) Gli atti e le decisioni nelle controversie in cui è parte l'Ecc.ma Camera.

- 7) Gli atti e le decisioni nelle controversie in cui è parte l'Istituto per la Sicurezza Sociale.
- 8) Gli atti e le decisioni nelle controversie promosse dalla Esattoria di Stato per la riscossione delle imposte.
- 9) Gli atti e le decisioni nelle controversie promosse dall'Ufficio di Stato Civile.
- 10) Gli atti e le decisioni relative al diritto elettorale.
- 11) Gli atti e le decisioni relative alla tutela e curatela.
- 12) Ogni atto per il quale la legge prevede l'esenzione da imposta.

Art. 74

Sono esenti dalla registrazione:

- 1) Gli atti emanati dalla Pubblica Amministrazione quando non siano specialmente designati nell'annessa tariffa.
- 2) I mandati di pagamento sulla Tesoreria di Stato.
- 3) Gli atti e documenti per l'applicazione, liquidazione delle pubbliche imposte e le quietanze di dette imposte.
- 4) Le ricevute dei lavoratori dipendenti per retribuzioni, pensioni, indennità o anticipazione.
- 5) Le quietanze per le multe e spese di giustizia.
- 6) Gli atti richiesti dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente per fini d'Ufficio o nell'interesse del pubblico servizio.
- 7) Le offerte fatte all'asta pubblica.
- 8) le note e quietanze per raccolte di beni o denari a scopo esclusivo di beneficenza.

9) Gli atti e documenti richiesti per la ammissione alla scuola d'obbligo o per l'ammissione nei servizi della Sicurezza Sociale e le ricette mediche.

10) I conti e le giustificazioni dei tutori.

11) Gli atti in materia penale.

12) Le procure ad lites.

Art. 75

Gli atti esenti da tassa previsti dall'Art. 73 o da altre leggi, sono soggetti al pagamento del minimo fisso di penale previste dall'ultimo comma dell'Art. 58 della legge qualora vengano presentati per la registrazione oltre il termine stabilito dall'Art. 53.

Art. 76

La presente legge, che abroga la Legge 14 marzo 1918 e successive modifiche ed innovazioni alla stessa, fatte salve le disposizioni in leggi speciali non contemplate, entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 novembre 1981/1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva

TABELLA "A" TARIFFE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO

N. OGGETTO DELLA Misura della fissa Osservazioni

IMPOSIZIONE Imposta

prog.% prop.%

1 Vendite, cessioni, Al n.1 - Le impo-

retrocessioni ed ste vanno calco-
altri contratti late sul prezzo
di trasferimento e sugli altri
a titolo oneroso corrispettivi
comprese le ag- posti a carico
giudicazioni agli dell'acquirente
incanti giudiziari, o del cessiona-
in quanto non siano rio giusta il
applicabili specie- disposto del-
li voci di tariffe: l'art.38.

1) di beni immobi-
li, di diritti
immobiliari, di
diritti di usu-
frutto e di uso
e di diritto di
acqua a tempo
indeterminato,
nonchè del di-
ritto di scava-
re e di prendere
materie da ter-
reni:
per imponibile
fino a L.1.000.000 5

per imponibile

oltre a L.1.000.000 7

2) di beni mobili; 2

3) di bestiame, prodotti agrari e merci; 1

4) di quote di società; 0,75

5) di ragioni ereditarie

(N.3 della tariffa);

6) di diritti enfiteutici

(N.6 della tariffa);

7) di rendite, censi, prestazioni o pensioni

(N.7 della tariffa);

8) di crediti (N.9 della tariffa);

9) di affitti (N.19 della tariffa);

10) di contratti per riscossioni di dazi,

diritti e rendite

(N.21 e 22 della

tariffa);

11) di appalti (N.24

della tariffa);

12) di navi. 0,10

2 Permute: Al n.2 - La im-

1) di beni immobili posta si applica

(come per le ven- alla parte dei

dite; beni permutati

che ha maggior

valore.

2) di beni immobili

rurali non fab-

bricati, quando

siano limitrofi

ed il valore di

ciascun immobi-

le permutato non

ecceda le

L. 1.000.000. 3

3 Cessioni di quote Al n.3 - La im-

ereditarie indivi- posta si appli-

se, cessioni di ca secondo le

diritti ereditari. 3 disposizioni

dell'art.38.

Conguaglio di quo-

te fra condividenti. 3

4 Dazioni in pagamen-

to (come per le

vendite). 3

5 Compromessi di ven-

dita di immobili,

quando esista con-

senso delle parti

sulla cosa e sul

prezzo, rescissio-

ni e recessi dai

medesimi (come le

vendite di immobili)

6 Concessioni di im- Al n.6 - La im-

mobili in enfiteusi, posta si appli-

affrancazioni e ces- ca con le norme

sioni dei diritti stabilite dal-

spettanti tanto al l'art.21.

direttorio che all'u-

tilista (come per le

vendite di immobili)

7 Rendite semplici e Al n.7 - La im-

vitalizie, censi: sta si appli-

a) costituzione e ca con le norme

trasferimenti a stabilite dagli

titolo oneroso; 2 articoli 18-19-

b) risoluzione. 0,50 20. Quando la

costituzione è
fatta in corri-
spettivo di
cessione di im-
mobili, mobilio,
crediti, si ap-
plicano le im-
poste stabilite
dal n.1 della
tariffa.

8 Prestiti, aper- Al n.8 - Da

ture di conti calcolarsi sul-
correnti, ob- la somma sbor-
bligazioni di sata o promes-
somme e valo- sa e trattan-
ri, delegazio- dosi di cose
ni, novazioni e diverse dal da-
ricognizioni di naro, sul valo-
debiti. 1 re venale delle
medesime.

9 Cessioni di

crediti. 1 Al n.9 - La im-
posta si appli-
ca con le norme

stabilite dal-

l'art.22.

10 Proroghe pure Al n.11 - Da

e semplici di calcolarsi

mora al paga- sulla somma

mento. 20.000 capitale ag-

giungendo gli

interessi ma-

turati, le spe-

se e gli acces-

sori. La impo-

sta si applica

senza riguardo

al numero dei

garanti e non

potrà mai supe-

rare la metà

della imposta

principale.

11 Fidejussioni,

anche solidali

prestate da una

o piu' persone

cumulativamente

per una terza

persona. 0,33

12 Depositi cauzio-

nali (vedi anche

n.15). 0,50

13 Costituzioni di

pegno. 20.000

14 Consensi di ipote-

ca:

a) dati debitori

con atto sepa-

rato dal con-

tratto conten-

te l'obbliga-

zione. 20.000

b) dati da terzi

(come per fide-

jussioni).

15 Costituzioni

d'ipoteca o pegno

o deposito cauzio-

nale in garanzia

di operazioni ban-

carie o di cambia-

li o di altri di

commercio. 0,30

16 Consensi a can- Al n.16 - Sarà

cellazione, ridu- la imposta di

zione o restrizio- cui al n.17

ne di ipoteca o ri- quando non sia

nuncia al diritto giustificata

o al grado ipote- la estinzione

carico. 20.000 dell'obbliga-

zione col pa-

gamento della

relativa im-

posta.

Non sarà per-

cepita la im-

posta qualora

si tratti di

crediti con-

dizionali per

i quali non si

si fosse veri-

verificata la

condizione.

17 Quietanze ed Al n.17 - Da

altre attestazioni di esecuzioni di pagamenti od altro coll'aggiunta modo di estinzione di un debito pecuniario ed accessori. e compensazione del rispettivo debito fra due persone debatrici l'una dell'altra. 0,50 giorne che rimane estinto.

18 Contratti di 20.000

comodato.

19 Affitti e suaffitti, lo- calcolarsi se-

cazioni e sucazioni. 1 dell'art.43.

20 Cessioni in

uso. 1

21 Contratti per Al n.21 - La

riscossioni di imposta si
dazi, diritti applica sul-
e rendite me- l'ammontare
diante aggio del premio
o premio e lo- cumulato in
ro cessioni. 1 ragione della
durata della
convenzione e
sui maggiori
corrispettivi
pattuiti.

22 Contratto per Al n.22 - La

riscossione imposta si ap-
di dazi, dirit- plica sulla
ti e rendite in somma promes-
somma determi- sa dall'assun-
nata e loro ces- tore.

sioni. 0,50

23 Contratti di

prestazione

d'opera. 0,50

24 Appalti ed al- Al n.24 - Da

tri simili con- calcolare sul
tratti per col- prezzo comples-

struzioni, ri- sivo.

parazioni e

trasporti, per

somministrazioni

periodiche od

approvvigiona-

menti e loro

cessioni. 1

25 Assegni alimen- Al n.25 - Da

tari. 0,30 calcolare sul

capitale for-

mato sulle

norme stabi-

lite dal-

l'art.19.

26 Riscatti ese- Al n.26 - La

guiti in dipen- imposta si

denza di patti applica alla

di recupero con- somma rimbor-

tenuti in atti sata. Se il

di vendita di riscatto vie-

immobili e nel ne eseguito

termine da essi fuori termine

indicato. 0,30 da un cessiona-

rio o per una
parte soltanto
degli immobili
venduti, si
applica la im-
posta come per
le vendite.

27 Anticresi o Al n.27 - La

cessioni dal imposta si ap-
debitore al plica al capi-
creatore di tale od alla
beni immobi- somma degli
li fino al' interessi se-
l'estinzione condo quanto
del debito. 3 è dichiarato
nell'anno.

28 Divisioni:

I - a) fino alla
concorren-
za della
giusta quo-
ta di cia-
scun condi-
vidente; 0,30

b) per maggiori

assegni. 3

II - inter libero

(come per le do-

nazioni)

29 Contratti di società Al n.29 - II -

civili e commerciali: La imposta pro-

porzionale non

si applica alle

società previ-

ste alla let-

tera d) del

punto I - per

le quali si ap-

plica la impo-

sta fissa di

cui alla let-

tera a) - I.

I - Costituzioni:

a) se la so-

stanza so-

ciale non

è determi-

nata; 20.000

b) con confe-

rimento:

A) di im-

mobili; 4

B) di altri

beni o da-

naro. 2

c) società finan-

ziarie; 0,50

d) società aventi

sede legale e

riconoscimento

giuridico esclu-

sivamente al-

l'estero. 20.000

II - Aumenti di capi-

tale e fusione di

società: (le stes-

se tasse del n.1

calcolate sul-

l'importo del-

l'aumento di ca-

pitale delle so-

cietà che si fon-

dono).

III - Trasformazioni od

altre modifiche
statutarie. 20.000

IV - Emissione di obbligazioni od
altri titoli di
credito. 1

V - Recesso di alcuni
soci perdurando
la società per
ogni recedente 20.000

e piu' per il
compenso dato a
chi recede. 0,75

VI - Scioglimento e,
per la ripartizione dei beni sociali, (le stesse
tasse delle divisioni).

VII - Proroga di durata
della società (cfr.
il punto III).

30 Rinuncia ad eredità sia
se fatta per atto notarile sia presso la Can-

celleria del Tribunale.

Per ogni rinunciante. 20.000

31 Inventari, constatazio- Al n.31 - La

ni e simili, verbali di imposta si

apposizione e di rimo- applica ad

zione di sigilli. 20.000 ogni ripre-

sa del ver-

bale inter-

rotto.

32 Lodi arbitrali. 20.000

33 Procure o mandati - Al n.31 - Le

Per ogni mandante procure ad

o mandatari. 20.000 lites sono

esenti da

registro

(cfr.art.74).

34 Costituzioni di ser-

vitu' sopra immobili. 20.000

35 Deposito di atti e

documenti, qualunque

ne sia il numero, pres-

so notai. 20.000

36 Testamenti e loro re-

voche. 20.000

37 Atti o verbali di

apertura di testa-

menti segreti. 20.000

38 Atti e trasferimen-

ti sottoposti a con-

dizione sospensiva. 20.000

39 Liberalità per atti

tra vivi subordinate

esclusivamente al-

l'eventualità della

morte. 20.000

40 Costituzione di patri- Al n.40 - Se

monio ecclesiastico con il patrimo-

beni propri delle perso- nio è costi-

ne nel cui interesse tuito da al-

sono fatte. 20.000 tre persone

saranno do-

vute le im-

poste stabi-

lite per le

donazioni.

Se è costi-

tuito in
parte dal-
l'interes-
stato e in
parte da
alte perso-
ne sono ap-
plicabili
rispettiva-
mente la
imposta fis-
sa e quella
di donazio-
ne.

41 Transizioni stipu- Al n.41 -

late tanto per ter- qualora le
minare quanto per transizioni
prevenire un giudi- contengano
zio. 20.000 trasferimen-
ti di mobili
od immobili,
promesse di
pagamento di
somme o di
quietanze, si

applicheranno

le relative

imposte indi-

te nella pre-

sente tarif-

fa.

42 Dichiarazioni di

nomine pure e sem-

plici delle persone

committenti in atti

o contratti.

42 bis

Atti di ratifica

o conferma di atti

già registrati o

rinnovazione di at-

ti per causa di nul-

lità o per altro mo-

tivo senza alcun

cambiamento addi-

zionale agli ogget-

ti della convenzio-

ne ed ai loro prezzi

o valori. 20.000

43 Rescissioni pure e

semplici, fatte con

atti autentici, entro

tre giorni dalla sti-

pulazione degli atti

che si rescindono. 20.000

44 Autenticazioni fatte

dai notai delle firme

apposte nelle scrittu-

re private - per ogni

firma autenticata (e-

scluse le autentica-

zioni in atti previ-

sti nella Tab.B). 20.000

Altre autenticazioni. 20.000

54 Atti notarili e atti per Al n.45 - Vi

scrittura privata non si compren-

contemplati dalla presen- dono anche

te tariffa e non compre- gli atti

si nelle esenzioni. 20.000 previsti

dal-

l'art.6.

46 Atti civili e stragiu-

diziali, documenti di
ogni specie non contem-
plati dalla presente
tariffa e non compresi
nelle esenzioni, quando
si inseriscano in atti
pubblici o privati sog-
getti a registrazione. 1.000

47 Atti e documenti di ogni

specie che, sebbene esen-
ti da registrazione per
loro natura o per dispo-
sizione di legge, si pre-
sentino volontariamente
alla registrazione. 1.000

48 Decreti di volontaria

giurisdizione emessi
dall'Autorità Giudizia-
ria. 20.000

49 Decreti di emancipazione. 20.000

50 Sentenze e lodi arbitra-

li emessi dalle Autori-
tà Giudiziarie. 30.000

51 Perizie, stime, arbitrati

e relazioni tecniche. 20.000

Asservazione da giuramen-

to delle stesse. 20.000

52 Schede di testamento se-

greto. 20.000

53 Contratti di matrimonio: 20.000 Al n.53 - Le

a) costituzione di dote imposte si

con beni propri della applicano

sposa. come dalle

b liberalità e donazio- norme indi-

ni contenute nel con- cate al-

tratto di matrimonio l'art.50.

(come per le donazioni)

c) lucri dotali

(come per le donazioni

fra coniugi)

54 Donazioni (come per

le successioni).

TABELLA "B" IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI DI VEICOLI

Art. 1

I contratti, le dichiarazioni di vendita o di alienazione di

autoveicoli o mobili registrati presso il P.U.A., di cui alla

Legge 4/8/1962 e D.R. 17/3/1966 n.9, che comportino trasferimento

degli stessi nello Stato o dall'estero nello Stato o dallo Stato

all'estero, sono soggetti all'imposta di registro di cui alla seguente tariffa:

1) ciclomotori, motocarozzette, velocipedi, con motore ausiliario, trattrici, macchine e rimorchi agricoli e motocicli fino a 350 cc. di cilindrata L.20.000;

2) motocicli con cilindrata superiore a 350 cc. L.30.000;

3) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo ed autobus fino a 7 HP fiscali L. 30.000

fino a 13 HP fiscali L. 35.000

fino a 20 HP fiscali L. 40.000

fino a 30 HP fiscali L. 50.000

fino a 40 HP fiscali L. 60.000

fino a 50 HP fiscali L. 75.000

fino a 60 HP fiscali L. 90.000

fino a 70 HP fiscali L. 105.000

fino a 70 HP fiscali L. 120.000

4) autocarri, motocarri ed autoveicoli per trasporto specifico di cose

fino a 7 q.li di portata L. 30.000

fino a 15 q.li di portata L. 35.000

fino a 30 q.li di portata L. 50.000

fino a 50 q.li di portata L. 65.000

fino a 80 q.li di portata L. 80.000

fino a 120 q.li di portata L. 100.000

fino a 120 q.li di portata L. 120.000

5) rimorchi e semirimorchi anche per trasporto specifico di cose

fino a 15 q.li di portata L. 30.000

fino a 50 q.li di portata L. 40.000

fino a 100 q.li di portata L. 60.000

fino a 150 q.li di portata L. 80.000

fino a 150 q.li di portata L. 100.000

6) trattori stradali, autogru in genere e per soccorso stradale, autoveicoli attrezzati per campeggio, autopompe ed autoveicoli ad uso speciale in genere non atti comunque al trasporto di cose

fino a 20 HP fiscali L. 30.000

fino a 30 HP fiscali L. 40.000

fino a 50 HP fiscali L. 60.000

fino a 70 HP fiscali L. 90.000

fino a 90 HP fiscali L. 120.000

fino a 90 HP fiscali L. 150.000

7) rimorchi ad uso campeggio, rimorchi per trasporto di imbarcazioni, rimorchi per trasporto di singole autovetture o al massimo di due motocicli e rimorchi ad uso speciale in genere non atti comunque al trasporto di cose L.30.000.

Art. 2

Gli autoveicoli ad uso promiscuo destinati al trasporto di persone e cose, sono soggetti a quella delle due imposte che risulta piu' vantaggiosa per il fisco.

Art. 3

I veicoli usati immatricolati da oltre 6 anni dalla data del trasferimento sono soggetti ad imposta ridotta del 50%.

Art. 4

La riscossione delle imposte di cui alla superiore tabella avviene tramite il P.U.A. per apposito registro di formalità di registrazione quale previsto nell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della Legge sulle tasse di Registro.

La supervisione delle registrazioni è affidata al Direttore dell'Ufficio del Registro il quale impartisce anche le relative disposizioni di attuazione.

TABELLA "C" DIRITTI ERARIALI

Art. 1

E' stabilito un diritto erariale, da riscuotere dall'Ufficio del Registro e delle Ipotecche, sugli atti, le certificazioni, visure, ricerche ed operazioni in genere effettuate nell'interesse dei privati dal Conservatore dell'Ufficio del Registro e delle Ipotecche, determinato come alla seguente tariffa:

- 1) rilascio di certificati, estratti, copie di atti depositati in ufficio o di formalità eseguite, (per ogni foglio) L. 5.000
- 2) visure ipotecarie o di altre formalità, (per ogni partita) L. 1.000
- 3) diritti processuali nelle cause di manoregia, (per ogni notifica cursorile e per ogni stadio o grado del procedimento) L. 5.000
- 4) compilazione facoltativa d'ufficio, per conto degli interessati, di documentazione per il completamento di formalità, (per ogni documento di 1 foglio o parte di esso) L. 5.000

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DI REGISTRO

Art. 1

In tutti i casi in cui l'imposta deve essere pagata contemporaneamente alla formalità il Conservatore non intraprende la registrazione dell'atto senza il preventivo pagamento delle imposte liquidate, essendo egli il solo responsabile verso la Pubblica Amministrazione dell'intera imposta di registrazione allibrata.

Art. 2

All'esibitore degli atti che si presentano alla registrazione, il Conservatore deve rilasciare apposita ricevuta staccata dallo speciale bollettario dei depositi.

Art. 3

Il Conservatore tiene un bollettario a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di quegli atti che non possono essere registrati immediatamente.

Da questo registro viene staccata una ricevuta indicante il numero degli atti e la somma depositata.

La ricevuta deve poi essere riconsegnata al Conservatore per ottenere la restituzione degli originali atti registrati.

Detto bollettario è altresì destinato al rilascio di ricevute per la riscossione di imposte o tasse per future operazioni o formalità.

Art. 4

Se il Conservatore procede alla registrazione di atti senza la contemporanea presentazione della copia d'archivio, prescritta dall'art. 65 della Legge di Registro, o accetta copie incomplete,

è tenuto in proprio per la spesa occorrente alla formazione o al completamento delle copie medesime.

Le copie degli atti devono essere corredate di tutti gli allegati, che ne fanno parte integrante, e sono iscritte con caratteri intelligibili e senza interlinee, spazi in bianco, raschiature o ritocchi.

Art. 5

Le copie d'Archivio, munite dal Conservatore della annotazione della seguita registrazione, da apporsi sul margine dextro della prima pagina, sono distintamente riunite in fascicoli per ordine cronologico.

Art. 6

E' vietato severamente al Conservatore di rilasciare copie od estratti degli atti pubblici registrati, o di permettere che del contenuto di detti atti si prenda annotazione.

Se il Conservatore, trasgredisce questa disposizione, è obbligato a corrispondere all'Ecc.ma Camera ed al notaio rogante, rispettivamente, il doppio della imposta di bollo dovuta sulle copie e degli onorari notarili.

Il Conservatore può rilasciare copia soltanto degli atti privati ed esteri depositati nel suo Ufficio, dietro versamento dei prescritti diritti erariali da parte del richiedente.

Art. 7

Trascorsi 30 anni dalla formalità della registrazione, le copie di cui all'Art. 65 della Legge sul Registro, sono depositate, a cura del Conservatore, in apposito archivio.

Art. 8

Per la registrazione degli atti, e per la riscossione delle relative imposte e pene pecuniarie, è tenuto un registro per le formalità della registrazione. Detto registro serve anche ad annotarvi:

- 1) i ricorsi in duplice copia alla Commissione per la congruità dei valori allo scopo di interrompere il termine della prescrizione;
- 2) la presentazione dei repertori per il visto annuale, di cui all'art. 14 del presente regolamento;
- 3) le denunce di eredità di cui all'art. 26 della Legge delle imposte di successione;
- 4) le denunce di avveramento di condizioni, di cui all'art. 53 della legge di Registro ed all'art. 26 della legge sulle Imposte di Successione. In tali casi, la registrazione si effettua mediante apposita dichiarazione da farsi dal Conservatore, a data corrente, sul detto registro con numero subalterno.

Art. 9

Per le formalità della registrazione degli atti di trasferimento di veicoli di cui alla Tabella "B" allegata alla Legge sulle Imposte di Registro, e per gli atti che concernono e contengono costituzioni, modificazioni, estinzioni di obbligazioni o di diritti di qualsivoglia natura su veicoli, è istituito un apposito registro di formalità i cui volumi sono numerati progressivamente e contraddistinti con la lettera "A".

Art. 10

I registri di formalità di cui agli articoli precedenti, prima che vengano messi in uso, devono essere numerati foglio per foglio e firmati nella prima ed ultima pagina dal Segretario di Stato alle Finanze.

I registri devono essere tenuti con nitidezza, regolarità e precisione. Le registrazioni devono essere fatte giorno per giorno, senza lasciare spazi in bianco; ogni registrazione avrà un numero d'ordine progressivo, la cui serie si rinnova annualmente.

In ciascun giorno, compiute le registrazioni, il Conservatore deve apporre il "CHIUSO" con la formula seguente: "Chiuso il dì
E' assolutamente proibito registrare alcun atto o denuncia o di apporre alcun chiuso in margine del registro e per mezzo di interlinee.

Sono parimenti vietati i ritocchi, le raschiature e le interlinee.

Art. 11

I notai, il Notaio ad Acta ed il Cancelliere del Tribunale devono tenere uno speciale repertorio sul quale iscrivono, per ordine cronologico, tutti gli atti che essi devono sottoporre a registrazione.

Art. 12

Il repertorio deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) il numero progressivo;
- 2) la data dell'atto;
- 3) la natura dell'atto;

4) i nomi e cognomi delle parti, la loro paternità, cittadinanza ed il loro domicilio;

5) l'indicazione sommaria del contenuto dell'atto;

6) tutti i dati relativi alla eseguita registrazione.

Art. 13

I fogli dei repertori devono essere numerati e firmati dal Commissario della Legge.

Art. 14

I notai, l'Archivista di Stato, il Notaio ad Acta ed il Cancelliere del Tribunale sono obbligati a presentare il repertorio nel mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche, il quale lo vidima enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione, e si accerta che tutti gli atti in esso descritti siano stati registrati.

Per ogni atto non iscritto a repertorio, o non iscritto per ordine di data, o riportato per interlinee, e per la mancanza di alcune delle indicazioni volute dal precedente art. 12 si incorre nella penale di L. 10.000.

L'omessa o tardiva presentazione del repertorio all'Ufficio delle Ipoteche è punita con la pena pecuniaria di L. 20.000.

Dette pene pecuniarie sono riscosse mediante applicazione di marche da bollo di valore corrispondente da annullarsi dall'Ufficio del Registro sul margine dei repertori stessi a fianco del visto.

Art. 15

In occasione della vidimazione annuale dei repertori il Conservatore, eseguiti i riscontri con il registro di formalità e rilevate le discordanze e contravvenzioni incorse, prende nota della avvenuta presentazione sul registro di formalità come segue: "Il dì Visto il repertorio tenuto dal Sig.

Di seguito a tale dichiarazione sono accennate le contravvenzioni rilevate dall'esame del repertorio.

La nota della presentazione dei repertori deve essere iscritta per numeri subalterni immediatamente dopo l'ultima registrazione e dopo l'ultimo chiuso.

L'avvenuta presentazione del repertorio deve risultare anche da apposita dichiarazione sul repertorio medesimo.

Trascorso il termine ultimo stabilito per la presentazione del repertorio al visto, il Conservatore ne fa immediatamente richiamo al notaio o funzionario trasgressore, invitandoli a presentare entro 30 giorni il repertorio ed al contemporaneo pagamento della pena pecuniaria incorsa a termine dall'art. precedente.

Trascorso inutilmente tale termine, il Conservatore fa rapporto al Consiglio dei XII.

Art. 16

Al Notaio o Funzionario che non ottemperi entro i successivi 10 giorni al disposto del precedente art. 15, il Consiglio dei XII commina d'autorità la sospensione dell'esercizio della professione o incarico sino al periodo massimo di un anno ed in caso di recidiva sino a 5 anni.

Art. 17

Il Conservatore è tenuto ad annotare in apposito registro i Notai e Funzionari che presentano il repertorio al visto annuale.

Art. 18

Le imposte proporzionali o progressive dovute sugli atti vincolati a condizione, quelle sui lucri dotali e le imposte sulle liberalità subordinate all'eventualità della morte, le quali, a norma dell'art. 10 della Legge di Registro, non sono esigibili immediatamente, sono annotate su apposito registro.

Su detto registro si annotano anche imposte dovute in dipendenza della disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'Art. 15 della citata Legge di Registro.

Il Conservatore deve, sotto la sua personale responsabilità, fare annualmente le indagini necessarie per accertare la eventuale esigibilità delle imposte tenute in sospeso.

Art. 19

Il presente regolamento abroga ogni precedente in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 1982.